

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

**concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi**

[notificata con il numero C(2008) 3854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/681/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Le informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico il 22 giugno 2007.

(4) Entro tre mesi dalla pubblicazione delle informazioni summenzionate nessun soggetto e nessuno Stato mem-

bro si è dimostrato interessato ad assumere il ruolo di partecipante per le sostanze e i tipi di prodotto in questione.

(5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, le sostanze e i tipi di prodotto in questione non devono essere pertanto inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le sostanze e i tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

*Articolo 2*Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

## ALLEGATO

## SOSTANZE E TIPI DI PRODOTTO DA NON INCLUDERE NEGLI ALLEGATI I, IA E IB DELLA DIRETTIVA 98/8/CE

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	11
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	12
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	13
Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperonile/piperonilbutossido	200-076-7	51-03-6	19
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	2
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	11
1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina	201-030-9	77-48-5	12
Naftalene	202-049-5	91-20-3	19
m-cresolo	203-577-9	108-39-4	2
m-cresolo	203-577-9	108-39-4	3
Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	8
Benzoato di benzile	204-402-9	120-51-4	18
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	2
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	7
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	9
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	11
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	12
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4	13
2-idrossi-4-isopropil-2,4,6-cicloeptatrien-1-one	207-880-7	499-44-5	10
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	4
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	6
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	13
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	18
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	2
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	4
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	6
Cis-tricos-9-ene	248-505-7	27519-02-4	18
3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropil etero/Etofenprox	407-980-2	80844-07-1	2
3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropil etero/Etofenprox	407-980-2	80844-07-1	3
(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1RS solo 1:1)/Bioalletrina/d-trans Alletrina	Prodotto fitosanitario	—	18
Spinosad: prodotto di fermentazione aerobica di un fungo contenente spinosin A e spinosin D	Prodotto fitosanitario	—	3